

CHIARIMENTI IN MERITO AL RICORSO ALLA PIATTAFORMA MEPA

Alcuni chiarimenti in merito al ricorso al MEPA da parte della pubblica amministrazione finalizzato all'acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria.

L'articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006 ha reso obbligatorio, per l'approvvigionamento di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, il ricorso al mercato elettronico da parte della pubblica amministrazione. Non risultando l'articolo suddetto derogato, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario rimane dunque fermo l'obbligo di ricorrere al MEPA medesimo.

In particolare, con riferimento alla più recente normativa in materia di appalti, resta comunque inderogabile l'obbligo del ricorso al MEPA anche per quanto stabilito con l'art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 come modificato dal DL 77/2021, ove è prevista la procedura dell'affidamento diretto per importi fino a 139.000 euro. Unica deroga a tale obbligo sussiste esclusivamente per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, per i quali è ammesso l'affidamento diretto al di fuori del mercato elettronico, ai sensi dell'art. 1, c. 130 della L. n. 145/2018.

Sono peraltro da ritenersi ammissibili procedure autonome solo nella particolare situazione in cui il bene o il servizio non siano disponibili su MEPA, o, se pur disponibili si appalesino – per mancanza di qualità essenziali o per una non completa aderenza alle caratteristiche delle prestazioni richieste - inidonei rispetto alle necessità dell'amministrazione procedente. Le suddette procedure autonome potranno essere adottate dopo aver appurato (ed esplicitato nella determinazione a contrarre), a seguito di accurata ricerca, l'impossibilità di accedere al MEPA per le motivazioni suddette ed evitando il ricorso a giustificativi elusivi dell'obbligo (ad es., richiesta di requisiti irrilevanti, fornitore di fiducia non abilitato, dettagli estetici secondari del prodotto).

Con riferimento in particolare all'art. 3 della L. 241/1990 (motivazione del provvedimento) ed alle linee guida ANAC n. 4, recanti procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si raccomanda, soprattutto nelle circostanze più sopra richiamate, di dare sempre adeguata motivazione - nella relazione tecnica redatta dal RUP e nell'atto di affidamento stesso - del mancato ricorso al mercato elettronico, stante l'obbligatorietà della motivazione medesima, attestando altresì la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione offerta dall'operatore economico, la permanenza in capo allo stesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del

Codice degli Appalti, e l'acquisizione delle documentazioni inerenti la regolarità contributiva (DURC) e gli estremi del conto corrente dedicato (tracciabilità).

A seguito di richieste di chiarimenti, si precisa infine che non è possibile effettuare affidamenti tramite la piattaforma NET4MARKET in sostituzione del portale ACQUISTI IN RETE P.A, ovvero MEPA, in quanto, se il primo strumento fornisce un elenco delle imprese accreditate da interpellare anche ai fini di indagini di mercato, soltanto con il secondo strumento è possibile procedere alla negoziazione con operatori economici abilitati a presentare le offerte. Il vantaggio per le pubbliche amministrazioni consiste soprattutto nella opportunità di scelta tra più soluzioni possibili di acquisto, scegliendo il costo migliore, mentre per le aziende fornitrici i vantaggi si calcolano in termini di ottimizzazione dei tempi di vendita e di accesso a tutto il territorio nazionale, nell'ambito di un sistema digitalizzato che consente di concludere i procedimenti di acquisto con trasparenza e tracciabilità. Peraltro, si ritiene legittimo procedere ad indagini di mercato sulla piattaforma Net4market al fine di individuare gli operatori economici da invitare comunque successivamente sulla piattaforma MEPA.